

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAZZOLI, SCHIANO, VENTURI, SPEZIA e BOMBARDIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1981

Ammissione ai concorsi a posti direttivi nelle scuole e negli istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica

ONOREVOLI SENATORI. — La stampa specializzata e i quotidiani di informazione hanno dato ampio risalto alla notizia dell'esclusione di molti docenti dai concorsi ordinari a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica a causa di una restrittiva e non sempre coerente valutazione dei requisiti di ammissione operata dagli organi di controllo.

L'esclusione viene spesso decretata nei confronti di docenti che hanno già positivamente superato la prova scritta e, in alcuni casi, persino nei confronti di vincitori dei concorsi stessi.

Ciò non può che costituire un danno per l'Amministrazione scolastica, che si priva di operatori che hanno mostrato di possedere, in sede di accertamento, competenze professionali e culturali di rilievo.

Il presente disegno di legge si propone di ovviare a tale situazione, dando una corretta interpretazione delle norme che regolano l'ammissione ai concorsi e ai criteri di valutazione dei requisiti richiesti. In particolare si presentano le seguenti questioni:

1) per quanto concerne la durata minima del servizio dei docenti vi è da rile-

vare che tutta la normativa corrente fissa in 180 giorni di servizio effettivamente prestato il periodo minimo per il riconoscimento della validità dell'intero anno scolastico e ciò ai fini del superamento del periodo di prova (articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417), ai fini del trattamento economico, del riconoscimento del servizio pre-ruolo, dell'inserimento nelle graduatorie per incarichi e supplenze.

È quindi pienamente legittimo fissare in 180 giorni il minimo di servizio annuo effettivamente prestato, al fine del raggiungimento del quinquennio richiesto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

2) in relazione al periodo di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727, vi è da rilevare che il legislatore, prendendo atto dei notevoli disagi provocati al regolare andamento dell'attività scolastica dallo spostamento dei docenti dopo l'avvio dell'anno scolastico, ha inteso, con il decreto-legge n. 567,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ovviare ai gravi inconvenienti. In tale decreto, all'articolo 2, si stabilisce infatti che « per le nomine in ruolo del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, disposte dopo il 31 luglio di ciascun anno solare, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dal 1° ottobre dello stesso anno, l'effettiva assunzione del servizio, da cui decorrono gli effetti economici, ha luogo all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della decorrenza delle nomine stesse ». Il legislatore, consapevole che l'interesse generale della scuola non può tradursi in un danno per i singoli docenti, specialmente a causa della lentezza delle procedure messe in atto dall'Amministrazione, ha riconosciuto la piena validità del servizio eventualmente prestato nell'anno scolastico di attesa imposto dal decreto citato.

Infatti il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 567 stabilisce che « ai fini del periodo di prova è valido il servizio

eventualmente prestato per l'intero anno scolastico da cui decorre la nomina ».

Alla luce di quanto sopra rilevato, è corretto riconoscere piena validità, ai fini della maturazione del quinquennio previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, all'anno di prova già riconosciuto ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 567 del 1973;

3) infine, per quanto riguarda i requisiti di ammissione di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è da rilevare che il riferimento al concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado è da intendersi ampiamente superato dalla normativa che regola i passaggi di cattedra. Deve intendersi legittimo il riferimento alle tabelle A, B, C, D, E, F e G, allegate allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'ammissione ai concorsi a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, il quinquennio di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nei ruoli dei docenti si intende maturato quando per ciascun anno scolastico siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio effettivo.

È altresì valido l'anno di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727.

Art. 2.

Sono ammessi ai concorsi, di cui all'articolo 1, i docenti forniti di laurea che, alla data della presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi, siano compresi nei ruoli degli istituti o scuole per i quali concorrono o abbiano titolo al passaggio nei ruoli stessi, fatte salve le norme che regolano l'accesso a particolari scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale, per i quali sono richieste lauree specifiche.

Art. 3.

Le norme dei precedenti articoli si applicano anche ai concorsi in fase di espletamento.